



Guida per la partecipazione coordinata al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) e al Sistema di qualità “Qualità Verificata” (QV)

Gli operatori singoli o associati che applicano i DPI della Regione del Veneto possono partecipare in modo “coordinato” al SQNPI e al Sistema di qualità QV se sono soddisfatte alcune condizioni previste dalle norme che disciplinano i due sistemi di qualità.

Questa partecipazione “coordinata” può essere limitata alla sola certificazione dei prodotti/processi o estendersi anche all’uso dei marchi identificativi dei due sistemi di qualità.

Nella seguente tabella sono descritte le diverse opzioni di partecipazione “coordinata” SQNPI-QV a disposizione degli operatori singoli o associati e, per ciascuna opzione, l’elenco delle condizioni da rispettare (di seguito: requisiti). A seguire si riportano la descrizione sintetica di ciascun requisito e i rispettivi riferimenti normativi.

La disposizioni legislative, regolamentari e tecniche del SQNPI sono disponibili sul sito internet della Rete Rurale Nazionale: www.reterurale.it (sezione dedicata alla Produzione integrata).

Le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche del sistema di qualità QV sono disponibili sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Sistema di qualità “Qualità Verificata”).

N.	Opzione	Uso marchi	Requisiti da rispettare
1	L’operatore intende aderire al SQNPI e certificare i medesimi prodotti/processi anche nell’ambito del sistema QV	SQNPI: NO QV: NO	R1 – R2 – R4
2	L’operatore intende aderire al SQNPI e certificare i medesimi prodotti/processi anche nell’ambito del sistema QV	SQNPI: SI QV: NO	R1 – R2 – R3 – R4
3	L’operatore intende aderire al SQNPI e certificare i medesimi prodotti/processi anche nell’ambito del sistema QV	SQNPI: NO QV: SI	R1 – R2 – R4 – R5
4	L’operatore intende aderire al SQNPI e certificare i medesimi prodotti/processi anche nell’ambito del sistema QV	SQNPI: SI QV: SI	R1 – R2 – R3 – R4 – R5

Requisito R1: l’ODC prescelto dall’azienda singola/OA deve essere inserito nella lista di cui all’art. 7 del DM 4890 dell’8 maggio 2014 e, contemporaneamente, deve essere autorizzato dalla Regione del Veneto ad effettuare le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità QV (Titolo III, Allegato A della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.).

Requisito R2: l’azienda singola/OA deve soddisfare tutti i requisiti e le condizioni per l’inserimento e la permanenza nel sistema di controllo SQNPI (SQNPI – Adesione gestione controllo).

Requisito R3: l’azienda singola/OA deve soddisfare tutti i requisiti e le condizioni per l’uso del marchio del SQNPI (SQNPI – Adesione gestione e controllo e DM 4890 dell’8 maggio 2014).

Requisito R4: l’azienda singola/OA deve soddisfare tutti i requisiti e le condizioni per l’inserimento e la permanenza nel sistema di controllo QV (Titolo II, Allegato A della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.).

Requisito R5: l’azienda singola/OA deve soddisfare tutti i requisiti e le condizioni per la concessione d’uso del marchio QV (Titolo II, Allegato A della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i. e DGR n. 3266 del 03/11/2009).

ABBREVIAZIONI

DGR: deliberazione della Giunta regionale

DM: decreto ministeriale

DPI: disciplinari di produzione integrata

OA: operatori associati

ODC: organismo di controllo

QV: Qualità Verificata



48d4dc7a

